



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

MISURE DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE PER IL TRANSITO DELLE NAVI PASSEGGERI DA CROCIERA NEL PORTO DI VENEZIA - MARGHERA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTO: il Decreto Legge 20.07.2021, n.103, convertito, con modificazioni, nella Legge 16.09.2021 n. 125, pubblicata in G.U. n. 224 del 18.09.2021 recante *“Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”*, ed in particolare la previsione dell'art. 1, comma 2, afferente il divieto di transito nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia delle navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) altezza dalla linea di galleggiamento (*air draft*) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1%.

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante *“Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado”*;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le *“Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse”* di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196 in data 19.08.2005, recante l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

VISTA: la propria Ordinanza n.175/2009 e ss.mm.ii., recante il *“Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”*;

VISTA: la propria Ordinanza n.155/2010 e ss.mm.ii. in data 31.12.2010, che impone l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Venezia;

- VISTA:** la propria Ordinanza n.36/2018 del 15.06.2018 riguardante la definizione di pescaggi e la manovra di evoluzione nel bacino n.3;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.39/2016 in data 06.04.2016 e ss.mm.ii, finalizzata alla definizione dei nuovi pescaggi dei compendi portuali di Venezia e di porto Marghera;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.35/2020 in data 27.05.2020, concernente l'aggiornamento dei limiti di accessibilità nautica riferiti ai pescaggi delle navi in transito lungo il canale Litoraneo Malamocco - Marghera;
- VISTI:** gli articoli 17, 62, 81, 295 e 297 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 64 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTA:** la nota acquisita al prot. 25489 del 11.08.2021 con cui l'Autorità di Sistema portuale del M.A.S. ha confermato una preliminare pianificazione di accosti di navi passeggeri da crociera nel porto di Venezia-Marittima e Porto Marghera per il periodo settembre-dicembre 2021;
- VISTE:** le risultanze degli incontri tenutisi in data 10.08.2021 e 21.09.2021 con il Capo Pilota della Corporazione Piloti Estuario Veneto riguardanti le ipotesi di ormeggio delle navi passeggeri da crociera agli accosti del compendio portuale di Marghera attraverso il Canale Malamocco-Marghera;
- VISTI:** i rilievi batimetrici del Canale litoraneo Malamocco-Marghera, trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con le note in data 28.05.2021, 26.05.2021 e 17.09.2021;
- CONSIDERATE:** le osservazioni condotte durante le simulazioni dei transiti delle navi passeggeri da crociera, svolte presso il simulatore del centro danese Force Technology dal 10 al 14.02.2020, riguardanti il tratto di canale litoraneo dalla bocca di porto di Malamocco fino agli approdi individuati presso il compendio di Porto Marghera;
- CONSIDERATO:** quanto emerso dall'esame delle manovre di uscita ed entrata delle navi passeggeri da crociera da e per i moli commerciali di Porto Marghera in occasione delle passate Festività del Redentore e di quelle effettuate nell'ultimo mese di settembre 2021;
- VISTI:** gli esiti delle manovre avvenute nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, delle navi passeggeri da crociera "Carnival Panorama", "Costa Firenze" e "Rotterdam" dalle banchine dello stabilimento Fincantieri S.p.a., sito in Canale Industriale Nord del porto di Venezia;
- CONSIDERATA:** la necessità di assicurare con continuità elevati standard di sicurezza del servizio di rimorchio portuale;
- CONSIDERATA:** l'aleatorietà dei fenomeni metereologici, che possono generare

anche nell'area del Circondario marittimo di Venezia perturbazioni tali da aggravare rapidamente ed eccezionalmente i parametri meteo-marini acquisiti dai centri di rilevamento meteo, che costituiscono riferimento istituzionale per l'emanazione di bollettini e comunicazioni di allerta meteo, valutati dai Comandi di bordo prima di intraprendere la navigazione in sicurezza;

CONSIDERATO: che i richiamati fenomeni metereologici si rivelano altrettanto pericolosi per il c.d. naviglio minore, in particolare quello adibito al trasporto passeggeri, con potenziale intralcio al traffico che insiste lungo i predetti canali lagunari marittimi e conseguente pericolo per la sicurezza della navigazione in generale;

RITENUTO: per quanto sopra opportuno integrare la disciplina della navigazione delle navi che scalano il compendio portuale di porto Marghera, individuando specifiche misure di sicurezza della navigazione, in particolare, per le navi passeggeri da crociera, introducendo per queste ultime alcuni limiti alla navigazione con particolare riguardo all'intensità del vento;

RENDE NOTO

In occasione della previsione di arrivo di navi passeggeri da crociera presso il compendio di Porto Marghera, il presente provvedimento definisce e rende cogenti misure integrative di sicurezza della navigazione per il transito delle predette unità navali, dalla bocca di porto di Malamocco fino agli approdi individuati di porto Marghera e viceversa.

ORDINA

Articolo 1

(Misure di sicurezza per l'arrivo/partenza delle navi passeggeri da crociera)

1. Le navi passeggeri da crociera che intendano percorrere i canali lagunari marittimi del compendio portuale di Marghera, dalla bocca di porto di Malamocco fino agli approdi ivi individuati, in entrambe le direttrici di navigazione, sono tenute a garantire:

- a. il costante collegamento e presidio da parte del personale di bordo tra il locale timoneria, il ponte di comando e la *engine control room*;
- b. il costante presidio dei sistemi di monitoraggio degli allarmi di bordo allo scopo di assicurare il tempestivo avvio delle procedure di emergenza del caso;
- c. l'implementazione di un'idonea procedura di arresto d'emergenza della sola propulsione, da attuare in caso di mal funzionamento o perdita totale del controllo della stessa, compatibile con i ridotti tempi e spazi di manovra a disposizione lungo i canali lagunari marittimi attraversati;
- d. un efficace e tempestivo sistema di comunicazione tra la plancia e il posto di manovra di prua, per la pronta esecuzione degli ordini d'impiego delle ancore in qualsiasi condizione;

- e. l'esecuzione di appositi controlli e prove di funzionamento volti a verificare l'efficienza e la prontezza d'impiego di tutti gli equipaggiamenti di bordo e dei sistemi di governo funzionali allo svolgimento del transito in ambito portuale e della manovra, ivi compresi gli apprestamenti asserviti alle ancore. Tali verifiche devono essere eseguite durante la navigazione intrapresa dal porto di partenza, e comunque nel corso delle 24 ore che precedano l'ingresso in laguna;
 - f. prima dell'ingresso in porto e/o della manovra di disormeggio, la consultazione e la valorizzazione delle previsioni meteo-marine/bollettini e i meteo/avvisi di burrasca ufficialmente diramati dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, con particolare – ma non esclusivo – riguardo alle condizioni del vento e della corrente.
2. L'ottemperanza alle misure di cui ai punti a), b), c) e d), nonché l'esito delle verifiche/esercitazioni di cui ai precedenti punti e), e f) sono comunicati al VTS di Venezia, comunque prima dell'ingresso in laguna e prima del disormeggio.
3. L'esito delle verifiche e delle esercitazioni di cui ai precedenti punti e) e f) è annotato sul giornale nautico di bordo e, qualora negativo, costituisce motivo ostativo per l'accesso all'ambito portuale di Venezia.

Articolo 2

(Disciplina della navigazione per navi passeggeri da crociera in transito attraverso la bocca di Malamocco)

1. I limiti di velocità per la percorrenza del canale lagunare marittimo Malamocco – Marghera (in entrambe le direttrici di navigazione) sono definiti come segue:
- **10 (dieci)** nodi per la navigazione dalle ostruzioni della bocca di porto di Malamocco sino al traverso dello sbocco del canale Cunetta, nei pressi di Fusina;
 - **6 (sei)** nodi per la navigazione una volta superato il traverso dello sbocco del canale Cunetta, nei pressi di Fusina, sino all'ormeggio.
- Prima del superamento dello sbocco del canale Cunetta, nei pressi di Fusina, le navi dovranno ridurre progressivamente la velocità per adeguare l'andatura al limite di velocità di cui sopra.
2. In presenza di fattori meteo marini che possano pregiudicare la sicura percorribilità dei canali lagunari marittimi, navigando entro i limiti di cui al comma precedente, il comandante della nave potrà adeguare la velocità alle esigenze contingenti per mantenere il governo della nave e le condizioni di sicurezza, informando contestualmente via radio VHF canale 09 il VTS di Venezia.
3. La navigazione lungo il canale lagunare marittimo Malamocco – Marghera dalla bocca di porto e sino al traverso dello sbocco del canale Cunetta, nei pressi di Fusina deve avvenire con almeno un rimorchiatore portuale in assistenza. La navigazione dal traverso dello sbocco del canale Cunetta, nei pressi di Fusina, sino all'ormeggio deve avvenire con i rimorchiatori con il cavo voltato, secondo i criteri riportati nella sottototata tabella.
4. La navigazione lungo il canale litoraneo Malamocco – Marghera dovrà avvenire

secondo i limiti di vento riportati nella seguente tabella suddivisi per categorie di navi con caratteristiche similari.

CATEGORIA NAVE	STAZZA (GRT)	LIMITE DEL VENTO (Kts)	NUMERO MINIMO DI RIMORCHIATORI E RELATIVA POTENZA (Bollard pull in tons)
A	GT≥75.000	15	Prora n.1 (BP 80) Poppa n.1 (BP 90)
B	60.000≤GT<75.000	20	Prora n.1 (BP 50) Poppa n.1 (BP 80)
C	45.000≤GT<60.000	25	
D	GT ≤45.000	30	Prora n.1 (BP 30) Poppa n.1 (BP 50)

L'Autorità marittima, in relazione alle condizioni contingenti di traffico, alle condizioni meteo marine in atto/previste, nonché in generale a qualsiasi circostanza ritenuta necessaria al mantenimento dei requisiti di sicura percorribilità dei canali lagunari marittimi interessati, potrà derogare e/o individuare misure di sicurezza alternative, integrative, compensative rispetto a quelle contenute nel presente articolo.

Articolo 3

(Doveri dei Comandanti/Conduuttori di unità navali)

I Comandanti/Conduuttori di tutte le unità navali devono prendere visione delle previsioni meteo-marine diramate dagli Enti/dalle Amministrazioni competenti prima di interessare i canali marittimi della laguna di Venezia.

Articolo 4

(Obblighi del concessionario del servizio di rimorchio portuale)

In vigenza del presente provvedimento, per il servizio di rimorchio portuale prestato alle navi passeggeri da crociera di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, il concessionario è tenuto a:

- impiegare cavi tipo *dynema*, con carico di rottura certificato non inferiore a 250 tonn.;
- sottoporre a controllo ispettivo giornaliero, a cura del Comando di bordo prima di intraprendere il servizio, i cavi di rimorchio impiegati, nonché tutti gli apprestamenti tecnici di bordo utilizzati per il servizio di rimorchio. L'esito del controllo effettuato deve essere annotato sul giornale nautico di bordo;
- sottoporre, con cadenza bimestrale, i cavi di rimorchio impiegati, nonché tutti gli apprestamenti di bordo utilizzati per il servizio di rimorchio a una procedura di verifica, a cura di un ente di classifica riconosciuto, che ne attesti l'idoneità ed il corretto funzionamento. Tale accertamento dovrà prevedere almeno i seguenti test:
 - prove di funzionamento dei verricelli;
 - prove di funzionamento dei motori principali;

- prove di funzionamento degli organi di propulsione e governo;
- prove di funzionamento degli apparati di comunicazione;
- controllo dei cavi di rimorchio.

L'esito finale della suddetta procedura di verifica deve essere formalmente attestato dall'Ente di classifica che ne rilascerà evidenza documentale.

Articolo 5

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, incorrono nelle sanzioni di cui agli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salva la responsabilità di carattere risarcitorio per i danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito *web* istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/Pages/ordinanze.aspx>.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*